

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

109° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (2335),
d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri
senatori

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5
ALIVERTI (DC)	3, 4
CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	3, 4
DIPAOLA (PRI)	4
GIANOTTI (PCI)	3, 4
VETTORI (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3 4 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (2335),
d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (2335), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

VETTORI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho elaborato un nuovo testo del disegno di legge sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni consultate. Esso si compone di 10 articoli che ho già fatto distribuire ai colleghi, ed io ritengo che la stesura attuale, rivista anche in termini tecnici e lessicali, sia valida. La differenza rispetto al disegno di legge originario consiste nella eliminazione di alcune parti e nell'aggiunta nonchè nel perfezionamento di alcune disposizioni, pur rimanendo nell'ambito delle competenze di questa Commissione. Ciò in base ai richiesti pareri delle Commissioni consultate pervenute nel frattempo, per ultimo quello della Commissione agricoltura che fa rinvio, giustamente ma abbastanza inutilmente, ad una normativa comunitaria che riguarda unicamente gli animali da allevamento, che sono chiaramente esclusi da questo disegno di legge.

In queste condizioni ritengo di poter invitare la Commissione a votare l'articolato da me elaborato, come avevamo stabilito nella seduta precedente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo proposto dal relatore. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge concerne il commercio e l'importazione degli animali d'affezione e le attività collegate.

2. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni concernenti l'iscrizione al registro esercenti il commercio e le autorizzazioni amministrative all'esercizio del commercio di cui alla

legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

È approvato.

Sugli articoli 2 e 3 ha chiesto di parlare il senatore Aliverti.

ALIVERTI. Signor Presidente, in riferimento agli articoli 2 e 3 mi sembra che sia il caso di chiarire meglio l'ambito di applicazione della normativa che si intende adottare. Ad esempio, per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 3, mi chiedo se esso non sia fonte di qualche equivoco perchè qui andiamo a precisare che gli allevatori che esercitano il commercio devono essere specificatamente autorizzati. Vorrei chiedere se la legge destinata al commercio degli animali d'affezione già non stabilisca che il commercio può essere esercitato contestualmente all'allevamento. Noi non regoliamo con questo disegno di legge l'allevamento degli animali d'affezione, ma interveniamo in sede di intermediazione, e quindi in sede di commercio degli animali. Per questo precisare che gli allevatori che esercitano il commercio degli animali sono i soggetti che il provvedimento intende disciplinare, potrebbe far pensare che noi intendiamo con esso anche regolare gli allevamenti, il che non è. Noi intendiamo invece sviluppare tutta l'attività, ma solo se è presente il terziario, cioè se è presente l'attività commerciale. Quindi io sarei del parere di eliminare il quinto comma dell'articolo 3, perchè mi sembra fuorviante.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se il problema fosse da affrontare bisognerebbe farlo con riferimento all'articolo 2, dove abbiamo previsto che le attività collegate al commercio siano anche l'allevamento e l'addestramento. Si tratta di rivedere completamente l'impostazione.

GIANOTTI. Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembrerebbe il caso di introdurre una modifica al comma 7 per cui chi esercita l'attività di commercio di animali d'affezione è tenuto a fornire al compratore contestualmente all'atto di vendita, nei casi in cui il prezzo di vendita superi l'importo di 100 mila lire, la certificazione veterinaria circa lo stato di salute dell'animale in compravendita. Questo per ovviare al frequente inconveniente di animali che, poco dopo essere stati venduti, rivelano stati di malsanità.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Questa proposta mi lascia un po' perplesso per varie ragioni. In primo luogo perchè la parte principale riguardante gli aspetti veterinari ed igienici è compresa in altra parte del disegno di legge. In secondo luogo perchè chi volesse sfuggire alla norma potrebbe rilasciare delle ricevute inferiori alle 100 mila lire per tutti gli animali.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo alle riserve del relatore, tenendo conto che ad

un certo punto dovremmo anche individuare la competenza igienico-sanitaria, a chi affidarla, in quale forma svolgerla.

ALIVERTI. Vorrei sapere, rispetto al quesito che ponevo prima, come viene disciplinata la posizione di colui che esercita solo l'allevamento.

PRESIDENTE. Questo caso non è regolamentato dal provvedimento in esame.

GIANOTTI. In alcuni casi gli allevatori si limitano ad allevare, mentre i commercianti vendono gli animali allevati; vi sono invece allevatori che sono anche commercianti al dettaglio e, quando esercitano il commercio al dettaglio, devono essere posti nelle condizioni degli altri commercianti.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche dire che ciò è inutile; nel momento in cui gli allevatori esercitano il commercio, sono soggetti alla legge sul commercio.

GIANOTTI. Ma occorre precisarlo.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che la normativa in esame, volutamente o no, sia diventata una legge fondamentale: gli animali da produzione sono ormai regolamentati, mentre gli animali oggetto del provvedimento al nostro esame non lo sono affatto.

PRESIDENTE. Al massimo si tratterebbe di una ripetizione.

ALIVERTI. Ho voluto fare questa precisazione perchè i comuni si trovano ad affrontare dei problemi: gli allevatori dichiarano di non praticare alcuna attività commerciale e quindi di non dover chiedere alcuna autorizzazione.

DIPAOLA. Condivido le osservazioni del senatore Aliverti. L'allevamento, secondo il nostro codice civile, è inquadrato nella disciplina delle attività agricole. Pertanto per connessione il commercio dei prodotti dell'attività di allevamento resta soggetto alla disciplina delle attività commerciali. A mio avviso non possiamo prevedere un vincolo di questo tipo per una attività esplicitamente commerciale; altrimenti dovremmo pensare a due ordinamenti, uno di carattere agricolo ed uno di tipo commerciale. Il che significherebbe dare luogo ad un marasma di norme dalle quali non si verrebbe fuori.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le preoccupazioni espresse dai senatori Aliverti e Dipaola mi sembrano fondate nonchè validi gli argomenti addotti.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Ritengo opportuno suggerire ai colleghi una rilettura del parere della Commissione agricoltura che propone di «meglio riformulare la definizione di animali d'affezione

(articolo 2) superando le perplessità che desta il riferimento allo svolgimento delle attività utili all'uomo». Per attività utili all'uomo noi abbiamo considerato, ad esempio, quella dei cosiddetti «cani da valanga», quella dei cani per ciechi e così via. La Commissione agricoltura vorrebbe inoltre che si evitasse l'insorgere di «dubbi interpretativi in ordine alla incompatibilità con il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980», che si riferisce agli animali da produzione. La 9^a Commissione suggerisce inoltre di valutare la compatibilità tra l'articolo 5 e la direttiva comunitaria del 26 giugno 1990, n. 90/425, relativa ai controlli veterinari.

Purtroppo non posso assumere questa mattina la responsabilità di modificare il testo già elaborato. Propongo pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Ritengo di dovere accogliere tale proposta, pregando il relatore di incontrare i rappresentanti della Commissione agricoltura per un chiarimento su questo punto e di predisporre quindi un nuovo testo degli articoli 2 e 3.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA